



ANFFAS PAVIA ONLUS

**Associazione Famiglie di Disabili intellettivi e relazionali
Iscritta al Registro Regionale Persone Giuridiche con DPGR n° 9833/2003**

REGOLAMENTO APPLICATIVO

Testo approvato dall'Assemblea del 12 novembre 2005

Sede legale: Via Spallanzani, 11 - 27100 PAVIA
Tel. e Fax: 0382 539438 e-mail: anffaspv@libero.it

REGOLAMENTO APPLICATIVO
dello Statuto Associativo di ANFFAS PAVIA onlus
Approvato dall'Assemblea dei Soci del 12 novembre 2005

PREMESSA

Il presente Regolamento applicativo ha lo scopo di fornire, una interpretazione univoca, ove necessario, dello Statuto, precisandone anche gli adempimenti procedurali ed esecutivi, laddove la norma si limiti ad enunciare il principio. Quando invece l'articolo statutario è espresso con chiarezza, non solo nell'enunciato, ma anche nella sua applicazione, nel Regolamento saranno semplicemente riportati il numero dell'articolo ed il suo titolo, in modo da mantenere la corrispondenza di numerazione tra gli articoli dello Statuto e quelli del Regolamento.

ART. 1 - COSTITUZIONE

L'Associazione è costituita con scrittura privata datata 21 gennaio 2002, registrata a Pavia il 22 gennaio 2002. Essa è socia di ANFFAS ONLUS (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali) e di Anffas Regione Lombardia onlus ed è perciò parte dell'unitaria struttura ANFFAS ONLUS.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Pavia ed ha competenza sul territorio del Pavese (62 Comuni).

ART. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

ART. 3.1 - ADESIONE ALL'ANFFAS NAZIONALE

L'Associazione, in quanto socia dell'Anffas Nazionale e dell'Anffas Regionale, invia annualmente a queste Associazioni il bilancio consuntivo con allegata la nota integrativa e la relazione sulle attività svolte, la relazione dei Revisori dei conti, e quando previsto, la certificazione del bilancio da parte di un Revisore iscritto all'albo, nonché il bilancio preventivo con allegata la programmazione delle attività. Alle stesse Associazioni comunica le variazioni conseguenti al rinnovo delle cariche sociali.

ART. 4 - RISORSE ECONOMICHE

ART. 5 - SOCI

La domanda di iscrizione è diretta al Consiglio direttivo, che la prende in esame nella prima riunione utile. La qualifica di socio decorre dalla data della delibera di ammissione del Consiglio direttivo. L'attività istituzionale di ogni associato è svolta in base al principio della solidarietà sociale e le prestazioni da esso rese sono gratuite, salvo il rimborso delle sole spese documentate, così come lo sono quelle rese dagli associati che ricoprono cariche sociali, come previsto all'art. 7 bis.

La quota associativa annuale deve essere, di norma, versata entro il 31 gennaio dell'anno di competenza. Del versamento della quota associativa è immediatamente rilasciata ricevuta, mentre la tessera sociale è consegnata quando queste pervengono dall'Anffas Nazionale. L'Associazione tiene un libro dei soci.

ART. 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Le dimissioni di cui al punto a) possono essere presentate in qualsiasi momento e non comportano oneri per l'associato.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 7bis - CARICHE SOCIALI

L'eleggibilità alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, le modalità ed i limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal presente Regolamento.

Eleggibilità. Salvo per il Collegio dei Revisori dei Conti, possono candidarsi alle cariche sociali solo gli iscritti all'Associazione da almeno tre mesi.

Candidature. Le candidature possono essere presentate presso la Segreteria dell'Associazione subito dopo la convocazione di un'Assemblea che prevede nell'ordine del giorno il rinnovo o l'integrazione degli organi dell'Associazione. L'elenco dei candidati alle varie cariche, in ordine alfabetico, viene affisso nel luogo sede dell'Assemblea. Le candidature possono essere presentate fino ad un'ora prima delle votazioni.

Incompatibilità. Non possono rivestire alcuna carica sociale i soci che:

- a) abbiano il coniuge, parenti e/o affini fino al 3° grado, dipendenti o collaboratori retribuiti da Anffas Pavia onlus.
- b) abbiano interessi professionali o di natura economica derivanti da attività che svolgono per Anffas (Nazionale o Regionale o Locale).

Modalità e limiti delle sostituzioni. L'Assemblea stabilisce il numero dei componenti il Consiglio direttivo entro i limiti previsti dall'art. 11. Il numero massimo di preferenze che possono essere espresse nella votazione è pari alla metà più uno, arrotondato per eccesso, del numero dei componenti di ogni Organo associativo. Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a sostituire uno o più membri di uno degli organi associativi, il numero massimo di preferenze che possono essere espresse nella votazione è pari al numero dei membri da sostituire. Il voto si esprime indicando sulla scheda i nominativi dei candidati che si intendono votare. Sono proclamati eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità tra due candidati risulta eletto il più anziano di iscrizione. Il socio che per tre quadrienni interi e consecutivi abbia ricoperto la medesima carica, non può essere rieletto alla medesima carica sociale, ma è eleggibile a qualsiasi altra carica sociale. L' eleggibilità alla medesima carica è consentita, quando sia trascorso un mandato di sospensione.

ART. 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

ART. 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

ART.10 - ASSEMBLEE: POTERI

Disciplina dell'Assemblea

I Soci che intendono intervenire nella discussione hanno la parola in ordine di iscrizione. La durata di ogni intervento non può eccedere i cinque minuti.

Coloro che chiedono di parlare per mozione d'ordine, hanno immediato diritto di parola al termine dell'intervento in corso in quel momento. La loro proposta deve riguardare la procedura e le questioni in esame al momento in cui la mozione viene presentata. Sulle mozioni d'ordine possono intervenire un socio per esprimersi a favore ed uno contrario alla mozione, per non più di tre minuti ciascuno. L'eventuale votazione sulla mozione d'ordine si svolge con voto palese.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. Tutte le votazioni si svolgono con voto palese, salvo quelle concernenti l'elezione dei componenti degli Organi Sociali e più in generale, quelle concernenti le persone. Il voto palese è espresso per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale. Si procede alla votazione nominale, quando ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà più uno degli associati presenti e quando giudicato necessario dal Presidente dell'Assemblea. Nella votazione a scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nell'urna apposita scheda. La votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio direttivo viene effettuata separatamente e prima della votazione degli altri Organi Sociali. Il Presidente dell'Assemblea disciplina il dibattito che precede la votazione anche concedendo la parola ai candidati che intendono presentare ed illustrare programmi di lavoro, chiarisce le modalità delle votazioni, dà corso alle operazioni di voto. Il bilancio consuntivo deve essere posto a disposizione degli associati presso la sede legale almeno cinque giorni lavorativi prima della data di svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione.

Sono esclusi dalla votazione del bilancio consuntivo e dell'annessa relazione i membri del Consiglio direttivo ed i Revisori dei Conti soci, per sé e per eventuali deleghe.

Qualora, durante l'esercizio di bilancio, il Consiglio direttivo ritenga indispensabile modificare in maniera significativa il programma di attività già approvato, sottopone le modifiche all'approvazione dell'Assemblea appositamente convocata.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il numero di componenti il Consiglio direttivo da eleggere viene stabilito dall'Assemblea, in relazione anche al numero delle candidature e con l'obiettivo di avere almeno due candidati non eletti, destinati a subentrare automaticamente, in tempi successivi, in caso di decadenza o dimissione di qualcuno dei membri eletti.

Il Consiglio direttivo uscente deve predisporre diligentemente quanto necessario affinché il Consiglio direttivo subentrante possa responsabilmente assumere le proprie funzioni all'atto dell'insediamento. In particolare, per il passaggio delle consegne devono essere predisposti il verbale di consistenza di cassa e dei valori finanziari, la situazione generale dei conti desunta dalla contabilità, gli inventari dei beni patrimoniali, i verbali di consegna dei beni strumentali e quant'altro necessario per una completa conoscenza della situazione generale dell'Associazione.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Tutte le delibere prese dal Consiglio direttivo sono riportate sul libro bollato previsto per i verbali.

Tutte le votazioni si svolgono con voto palese, ad eccezione di quelle concernenti le persone. Nelle votazioni a scrutinio segreto il voto del Presidente, non essendo identificabile, non è prevalente in caso di parità.

Qualora durante il mandato insorgano motivi o conflitti interni che impediscano una proficua e serena attività associativa, il Presidente e/o il Consiglio direttivo sottopongono la questione all'Assemblea, mettendo eventualmente a disposizione il mandato ricevuto.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio direttivo stabilisce le autonomie di spesa del Presidente, del Tesoriere e di altri consiglieri eventualmente delegati, determinandone l'importo singolo ed il valore complessivo in un periodo temporale definito in coerenza con il budget di previsione.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

Per quanto riguarda la sostituzione dei consiglieri, la cooptazione è ammessa nei limiti di un terzo del numero complessivo dei componenti il Consiglio direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

ART. 15 - PRESIDENTE

ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La prima riunione del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere convocata dal Presidente neo-eletto dell'Associazione, unitamente al Collegio uscente, entro 30 giorni dall'elezione. In tale riunione il Collegio elegge il proprio Presidente, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice, e riceve le consegne dal Collegio uscente. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente del Collegio, ogni qualvolta si renda necessario oppure su richiesta di uno dei membri effettivi. E' ammessa qualsiasi modalità di convocazione, purché concordata fra tutti i componenti. Le sedute del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Tutte le votazioni hanno luogo in modo palese ad eccezione di quella per l'elezione del Presidente. Il Collegio, oltre a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, può essere incaricato dal Consiglio direttivo di specifiche incombenze, purché compatibili con le proprie funzioni.

Qualora nell'espletamento delle sue funzioni, compresa quella di cui al precedente capoverso, dovesse riscontrare irregolarità di gestione, il Collegio dei Revisori dei Conti deve tempestivamente informarne il Consiglio direttivo, salvo che ciò non pregiudichi l'esito di eventuali accertamenti.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti decadono per gli stessi motivi previsti per le altre cariche sociali, salvo la cessazione della qualifica di socio, in quanto requisito di eleggibilità non richiesto.

ART. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Collegio dei Probiviri deve:

- a) consentire il più ampio contraddittorio fra le parti;
- b) privilegiare la conciliazione tra le parti;

- c) redigere in forma scritta le dichiarazioni orali degli interessati, facendo sottoscrivere dagli stessi il relativo verbale;
- d) definire i ricorsi entro 60 giorni dalla data di presentazione. Tale termine può essere prorogato solo nel caso in cui entro tale scadenza non sia stato possibile, per causa di forza maggiore, acquisire testimonianze, documenti o quant'altro determinante ai fini della definizione del giudizio in questione. In tale ipotesi il Collegio dei Probiviri dovrà comunque esprimersi entro 45 giorni dall'acquisizione di quanto richiesto;
- e) iscrivere in un registro appositamente istituito, tutti i ricorsi pervenuti e le sentenze pronunciate e curare, altresì, l'ordinata archiviazione dei ricorsi e della relativa documentazione.

In particolare, in caso di controversia su questioni relative ai diritti e agli obblighi degli associati, è garantita la facoltà di adire il Collegio dei Probiviri e di prestare contro-deduzioni scritte o verbali, in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio. Il Collegio dei Probiviri, dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta la sussistenza dei presupposti per l'inoltro in Assemblea della proposta di provvedimento a carico del socio e comunica al Consiglio direttivo l'esito di tale valutazione.

Le decisioni prese devono essere immediatamente comunicate al Consiglio direttivo ed agli interessati mediante lettera raccomandata A.R.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili: il Consiglio Direttivo, avutane conoscenza, deve immediatamente renderle esecutive e, laddove lo Statuto o il Regolamento applicativo lo richiedano, deliberare in conformità, alla prima riunione utile.

La prima riunione del Collegio dei Probiviri deve essere convocata dal Presidente neo-eletto dell'Associazione, unitamente al Collegio uscente, entro 30 giorni dall'elezione. In tale riunione il Collegio elegge il proprio Presidente, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice, e per ricevere le consegne dal Collegio uscente.

Le riunioni del Collegio sono convocate dal proprio Presidente a mezzo lettera raccomandata inviata, anche tramite gli uffici dell'Associazione, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, in ogni caso la convocazione si intende fatta validamente qualora la data della riunione venga fissata nel corso della riunione precedente. In assenza di formale convocazione sono valide le riunioni e le deliberazioni assunte qualora sia presente la totalità dei Probiviri.

Qualora il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, può convocare direttamente il Collegio dei Probiviri.

Le sedute del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Tutte le votazioni hanno luogo in modo palese ad eccezione di quella per l'elezione del Presidente.

Il Collegio, in presenza di questioni da trattare si riunisce secondo un calendario e modalità concordati collegialmente. I componenti del Collegio dei Probiviri decadono per gli stessi motivi previsti per le altre cariche sociali. I ricorsi al Collegio dei Probiviri, redatti in forma scritta debbono essere motivati e documentati a pena di inammissibilità. Il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 60 giorni, dal verificarsi del fatto oggetto della controversia o dal giorno dell'avvenuta conoscenza dello stesso.

Il ricorso è diretto al Presidente del Collegio ed è spedito allo stesso Presidente per mezzo di plico raccomandato con A.R. presso la sede legale dell'Associazione.

ART. 18 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

Il bilancio consuntivo viene redatto in base allo schema tipo predisposto da ANFFAS Nazionale. Tale documento è fatto proprio, con regolare deliberazione, dal Consiglio direttivo prima di essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea.

ART. 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20 - SCIoglimento

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea